



Legge regionale 3 agosto 2007, n. 23
“Promozione e riconoscimento dei Distretti Produttivi”

Linee Guida applicative



Definizione dei Distretti Produttivi (art.2)

1. Il distretto produttivo è caratterizzato da:

- a) una significativa concentrazione di imprese, soprattutto di piccola e media dimensione, fra loro integrate in un sistema produttivo rilevante;
- b) un insieme di attori istituzionali e sociali aventi competenze e operanti nell'attività di sostegno all'economia locale.

2. Il distretto produttivo è espressione della capacità del sistema di imprese e delle istituzioni locali di sviluppare una progettualità strategica comune che si esprime in un programma per lo sviluppo del distretto, in conformità agli strumenti legislativi e programmatori regionali vigenti.

Osservazioni generali

Il Distretto produttivo costituisce uno strumento di programmazione di provenienza diretta dei sistemi produttivi. L'incrocio tra la progettualità del Distretto e gli "indirizzi strategici generali delle politiche di sviluppo regionali" costituisce il contenuto e lo scopo dei processi negoziali propri delle attività poste in essere dai soggetti partecipanti ai procedimenti disciplinati dalla Legge regionale 23/2007,

La legge regionale, in qualche modo, definisce una procedura per tali attività di concertazione, già tipiche dei processi partenariali, con l'obiettivo di garantire la rilevanza economico-programmatica dei Programmi distrettuali, il più ampio grado di apertura rappresentativa ed economica nell'individuazione dei promotori del Distretto, nonché la democraticità nei processi di scelta degli esponenti distrettuali.

La legge regionale prevede e disciplina due fasi procedimentali per il riconoscimento del Distretto produttivo. La prima, art. 4 comma 6, è quella che va dalla proposta di costituzione del Distretto fino al primo riconoscimento (*che indichiamo fase ascendente*). La seconda, art.8, comma 3, e quella che va dal primo riconoscimento all'approvazione del Programma di Sviluppo di Distretto e, quindi, al riconoscimento definitivo (*che chiamiamo fase discendente*).

Il percorso amministrativo tra le due fasi costituisce attività endoprocedimentale.

Le attività di rilievo specificatamente pubblicistico si incrociano con altre di natura privatistica. Queste ultime attengono esclusivamente alle vicende proprie della compagine distrettuale. In proposito la legge indica il contenuto minimo di atti privati rilevanti nella procedura regionale.

In sostanza, la legge regionale non definisce criteri di validità dell'attività negoziale privata. Si limita soltanto ad indicare quali siano i contenuti necessari perché detta attività abbia un rilievo nei procedimenti di cui alla legge stessa (esempio, numero delle imprese promotrici, rappresentatività del Comitato, ecc.).

Fase ascendente

Art. 2 Requisiti

Art. 3 Soggetti

Art. 4 Nucleo Promotore

Requisiti per l'individuazione dei Distretti (art. 2, comma 1, lettera a)

Requisito di rilevanza del sistema produttivo



I proponenti devono aver cura di giustificare la “rilevanza” del sistema produttivo distrettuale con riferimento ai mercati di sbocco e alla tipologia settoriale e tecnologica, alle caratteristiche della filiera, alle attività produttive prevalenti e alle loro interazioni.

A tal riguardo, un sistema produttivo può intendersi rilevante se presenta idonei requisiti di rilievo quantitativo, innovativo e strategico per il sistema produttivo regionale e/o per le politiche di sviluppo.

Requisito di significatività

La concentrazione di imprese è da intendersi “significativa” qualora essa sia tale con riferimento allo specifico settore o filiera di riferimento. Sotto tale profilo, considerando la dimensione media delle imprese regionali, si può ritenere che il requisito di significatività sarà raggiunto solo in presenza di settori o filiere particolarmente ricche di soggetti imprenditoriali, ovvero che espongano un significativo numero di occupati.

Casi di sovrapposizioni o complementarità (art. 2, comma 4)

La norma prevede che *“qualora vengano presentate istanze differenti che, per ambito geografico e/o settoriale, contengano sovrapposizioni o complementarità, la Giunta regionale può proporre aggregazioni volte a semplificare e rendere più efficace l’impatto territoriale degli interventi.”*

La *ratio* della norma, quindi, ha obiettivi di semplificazione ed efficacia che devono essere perseguiti già in fase istruttoria.

In fase di prima attuazione della legge, lo strumento della negoziazione o della concertazione è stato particolarmente efficace per ricondurre ad unità proposte di costituzione di Distretti Produttivi che incidevano sullo stesso sistema produttivo o filiera, presentando in alcuni casi anche sovrapposizioni territoriali.

In relazione all’applicazione dell’art. 2, comma 4, è utile definire alcune condizioni imprescindibili, di orientamento ai soggetti che intendano promuovere aggregazioni e che definiscano il perimetro entro il quale si possono consolidare gli obiettivi di efficacia delle azioni proposte dai programmi di sviluppo del distretto.

Sovrapposizioni o complementarità geografiche e/o settoriali

Le proposte di costituzione di Distretto Produttivo che, per lo stesso sistema produttivo o per le medesime filiere, agiscono su territori che si sovrappongono a perimetri in cui insistono Distretti Produttivi riconosciuti sono valutate, per il primo riconoscimento, solo nel caso in cui:

- le imprese aderenti al Comitato promotore non fanno parte della compagine di altri Distretti già riconosciuti e/o proponenti;
- rispetto ai Programmi di Sviluppo di distretti già riconosciuti già approvati ed efficaci, presentino obiettivi strategici:
 - chiaramente demarcati o complementari rispetto ad altri Distretti già riconosciuti e/o proponenti;
 - che costituiscano elementi di valore aggiunto ad azioni di sistema;
- sostengano obiettivi che, pur appartenendo allo stesso macrosettore di riferimento, siano caratterizzati da specifiche tipicità settoriali, di comparto o di filiera;
- rispondano positivamente alle azioni negoziali attivate dalla Regione Puglia finalizzate ad aggregazioni volte a semplificare e rendere più efficace l’impatto territoriale degli interventi, ai sensi dell’art. 2 comma 4.



Soggetti (art. 3)

I soggetti sono ben definiti dall'articolo di legge, che si riporta:

"1. I distretti produttivi sono riconosciuti con provvedimento della Giunta regionale.

2. I soggetti che possono promuovere il riconoscimento di un distretto produttivo sono:

a) imprese operanti nel territorio regionale;

b) associazioni di categoria e sindacali di rilevanza regionale e rappresentate in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).

3. Possono partecipare alle procedure di riconoscimento di un distretto produttivo:

a) enti locali, enti e associazioni pubbliche, aziende speciali, camere di commercio, società a partecipazione pubblica;

b) associazioni private, fondazioni e consorzi;

c) università, istituzioni pubbliche e private riconosciute e attive nel campo dell'istruzione e della formazione professionale, della promozione, dell'innovazione e della ricerca finalizzate allo sviluppo del sistema produttivo".

Nucleo promotore e contenuto del Protocollo d'Intesa (art. 4, commi 1, 2 e 3)

Il Nucleo promotore del Distretto, costituito dal numero minimo di imprese previsto dalla legge regionale, deve sottoscrivere un Protocollo d'Intesa.

Il protocollo può essere parte integrante della domanda di riconoscimento o può essere presentato come documento a parte.

Il protocollo è documento essenziale della fase ascendente. Infatti, deve contenere l'analisi approfondita a supporto dell'identificazione del comparto o della filiera come ipotesi di Distretto. Deve inoltre identificare le motivazioni e gli obiettivi di natura economica, produttiva e sociale che sorreggono la proposta.

La proposta deve contenere con un dettaglio di massima, ma in forma chiaramente identificabile, l'indicazione dei progetti più significativi che si intendono avviare per valorizzare il sistema produttivo distrettuale.

Con riferimento a quanto previsto dal comma 3, dell'art. 4, per la valutazione dell'istanza le motivazioni alla base dell'avvio del distretto devono essere corredate da opportune informazioni e statistiche, volti a dimostrare la rilevanza quantitativa, qualitativa e territoriale del distretto produttivo.

Procedura

Nella fase di prima valutazione le istanze, complete della documentazione richiesta, sono presentate al Direttore del Dipartimento sviluppo economico, innovazione, istruzione e lavoro e, contestualmente, all'Assessore allo Sviluppo economico. Le istanze devono essere inviate preferibilmente tramite PEC.

Il Dipartimento provvederà all'istruttoria delle istanze, anche avvalendosi del supporto delle Sezioni afferenti la direzione, ovvero coinvolgendo gli altri Dipartimenti regionali, interessati *ratione materiae*.

In fase istruttoria saranno poste in essere tutte le azioni utili ad evitare sovrapposizioni o complementarietà per ambito geografico e/o settoriale, quando non esaustivamente motivate, attivando apposita procedura negoziale con i nuclei promotori interessati.

L'istruttoria ha l'obiettivo di accertare l'ammissibilità della proposta, prendendo in considerazione i contenuti di analisi, gli obiettivi posti, la rilevanza della rete di imprese indicata per il distretto, la connessione e la compatibilità con le linee della politica di sviluppo regionale.



In questa fase possono essere coinvolti il Nucleo Tecnico di Valutazione, nonché le Agenzie regionali e/o gli enti partecipati e controllati dalla Regione Puglia.

Primo riconoscimento (art. 4, comma 6)

La fase di prima valutazione si conclude con il provvedimento di Giunta regionale di primo riconoscimento, che è da intendersi, a tutti gli effetti, un riconoscimento provvisorio. Il provvedimento è proposto alla Giunta regionale dall'Assessore allo Sviluppo economico, anche d'intesa e/o di concerto con altro Assessore regionale coinvolto per diretta delega sullo specifico ambito di riferimento del Distretto.

La Deliberazione di primo riconoscimento è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed è notificata al Nucleo promotore, all'indirizzo PEC comunicato.

Fase discendente

Art. 5 Costituzione del Comitato di Distretto

Art. 6 Elezione del presidente

Art. 7 Attività del Comitato precedente all'approvazione del programma

Art. 8 Procedura e riconoscimento

Le fasi relative agli artt. 5, 6 e 7 richiamano attività di natura privatistica, per le quali la legge regionale introduce taluni requisiti che consentono agli atti privati di assumere rilievo ai fini della procedura.

In particolare, con riferimento all'art. 7, comma 2, ogni progetto compreso nel Programma deve avere una chiara indicazione dei soggetti candidati alla realizzazione e del loro ruolo nel programma di sviluppo.

Procedura per la presentazione, valutazione e approvazione del programma (art. 8)

L'intero procedimento è puntualmente disciplinato dalla legge.

Il Nucleo Tecnico di Valutazione (disciplinato dal Regolamento regionale n. 23/2008 e s.m.i.), la cui composizione garantisce integrazione di competenze, esamina il Programma di Sviluppo per valutarne tutti gli aspetti.

In fase istruttoria, possono essere richieste le integrazioni, correzioni o chiarimenti che si ritengono necessari.

Riconoscimento definitivo del Distretto produttivo (art. 8, comma 3)

Il provvedimento di riconoscimento definitivo del Distretto Produttivo è costituito da apposita Deliberazione di Giunta regionale proposta dall'Assessore allo Sviluppo economico, anche d'intesa e/o di concerto con altro Assessore regionale coinvolto per diretta delega sullo specifico ambito di riferimento del Distretto.

La Deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed è notificata al Presidente del Comitato di Distretto.

Nel portale istituzionale è pubblicato il programma di sviluppo del Distretto definitivamente riconosciuto.